

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

AREA EDILIZIA E PATRIMONIO
UFFICIO TECNICO EDILIZIA

UniSSmartGrid - Affidamento dei servizi di progettazione per la realizzazione di un "Progetto pilota per la realizzazione delle smart grid dell'Università degli Studi di Sassari"

CUP: J87E18000000001 CIG 7612806E3C

FAQ n. 3

Domanda 1

Con riferimento alla gara in oggetto si domanda se il Sopralluogo è obbligatorio e nel caso lo fosse quali siano le procedure da mettere in atto.

Il dubbio nasce dal fatto che nel Disciplinare di Gara alla pag. 18/45 all'art. 9 è scritto che "Non è previsto sopralluogo obbligatorio" mentre alla pag. 28/45 dello stesso allegato tra i documenti da inserire nella Busta "A" è indicato, al punto 13.6, Attestazione di sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante.

Inoltre nel Bando di Gara, alla pag. 8/9 è indicato che è "previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi con le modalità previste nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara".

Risposta 1

Trattasi di refuso nel dispositivo di gara.

Il sopralluogo non è obbligatorio

Corretti i seguenti documenti in data odierna:

- Bando di Gara, pag 8 (VI.3 Informazioni complementari:

errata: punto ϕ) È previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi con le modalità previste nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Corrige: punto ϕ) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

- Disciplinare di gara, pag 28 – ULTERIORI DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA "A"

Errata: 13.6 Attestazione di sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante;

Corrige: il punto 13.6 è eliminato

Domanda 2

Con riferimento a quanto riportato a pagina 12 del Disciplinare:

“Per la categoria IB.11 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti classi: IA03 ed IA04 ex III/c” dovendo dimostrare i requisiti nella categoria IB.11 con i servizi nella classe IA.03/04, SI CHIEDE di confermare se sia corretto sommare l'importo dei lavori della categoria IB.11 a quelli della categoria IA.03 come di seguito specificato:

| Sigla | RPA |
|-------|-----|
| | AJM |

Dimostrazione del requisito per i servizi dell'ultimo decennio:

IB.11 € 3.000.000,00 + IA.03 € 2.543.000,00 = € 5.430.000,00 Con servizi di ingegneria svolti nella categoria IA.03 nell'ultimo decennio per un importo di € 5.430.000,00

Dimostrazione del requisito dei due servizi dell'ultimo decennio: IB.11 € 1.500.000,00 + IA.03 € 1.271.500,00 = € 2.770.500,00 Con due servizi di ingegneria svolti nella sola categoria IA.03 per un importo di € 2.770.500,00

Risposta 2

Si conferma che, se per la dimostrazione del requisito dei servizi svolti nella categoria IB.11 vengono utilizzati lavori svolti nelle classi IA.03, il totale dei lavori svolti in quest'ultima classe (IA.03) necessario per la dimostrazione dei requisiti richiesti nel bando dovrà essere almeno:

art. 5.3 a) del Disciplinare di gara

Con servizi di ingegneria svolti nell'ultimo decennio nella categoria IA.03 per un importo di € 5.430.000,00

art. 5.3 b) del Disciplinare di gara

Servizi di punta, con almeno due servizi di ingegneria svolti nella sola categoria IA.03 per un importo di € 2.770.500,00

Domanda 3

Con riferimento a quanto riportato a pagina 34 del Disciplinare punto "c)

Criterio premiante relativo ai CAM di cui al d.m. 11/10/2017",

SI CHIEDE di confermare, se "i due professionisti con esperienza certificata

da un organismo sugli aspetti energetici", possano essere inseriti nel gruppo di progettazione come Consulenti esterni" e non in Raggruppamento con la scrivente

Al riguardo si fa' presente che tali figure non sono previste nella Struttura Operativa dell'aggiudicatario del servizio indicate all'Art. 12 del Capitolato prestazionale.

Risposta 3

Come specificato a pag. 34 nel punto c) dell'art.14 del Disciplinare di gara, i professionisti con esperienza certificata da un organismo sugli aspetti energetici, per il riconoscimento di una primalità in fase di gara, devono far parte del R.T.P.;

nell'art 21 (e non l'art. 12) del Capitolato prestazionale vengono definite le caratteristiche minime della struttura operativa dell'aggiudicatario del servizio.

FAQ n.3 al 12/10/2018

F.to

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea J. Maltoni

| | |
|-------|-----|
| Sigla | RPA |
| | AJM |